

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**



Assemblea degli Azionisti
28 aprile 2011

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il "TUF"), messa a disposizione del pubblico in data 25 marzo 2011, ai sensi dell'art. 84-ter, comma 1, del Regolamento recante norme di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito il "Regolamento Emittenti"), presso la sede sociale di Datalogic S.p.A., sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale di Datalogic S.p.A. (di seguito, "Società"), in Lippo di Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2010 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2010.
2. Conguaglio dei compensi attribuibili al Consiglio di Amministrazione per la parte parametrata sui risultati consuntivi relativi all'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011; delibere inerenti e conseguenti.
4. Eventuale sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica nel corso dell'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998.
6. Proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari; delibere inerenti e conseguenti.
7. Proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.
8. Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.

Parte Straordinaria

1. Proposte di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale per escludere il ricorso al rappresentante designato ex art. 135-undecies, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché di modifica degli artt. 12 e 15 dello Statuto Sociale al fine di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 11 (terzo e quinto comma) e 13 (sesto comma) del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V comma, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2010 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2010.**

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi informa di aver redatto ai sensi di legge ed applicando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le relative interpretazioni emessi dall'*International Accounting Standard Board* (precedentemente denominato *International Accounting Standard Committee*), approvati dalla Commissione Europea ed adottati ai sensi della procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (di seguito, "IFRS"), il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalla relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 154-ter, commi 1 e 1-bis, del TUF, in data 24 marzo 2011 il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attestazione dell'Amministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis, quinto comma, del TUF (di seguito, "Attestazione ex art. 154-bis TUF"), sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.datalogic.com e con le altre modalità previste dall'art. 77 del Regolamento recante norme di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito, "Regolamento Emittenti").

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-ter, del TUF, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 è stato comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al paragrafo che precede. La relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso sono state messe integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF.

Dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 risulta un utile netto pari ad Euro 9.451 mila ed un patrimonio netto pari ad Euro 165.979 mila.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone:

- (a) di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 come sopra proposto ed illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'Attestazione ex

art. 154-bis TUF, della relativa relazione del Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso;

- (b) la seguente destinazione del risultato dell'esercizio, pari ad Euro 9.450.518,98:
- (i) di destinare il 5% dell'utile netto d'esercizio (pari ad Euro 472.525,95) a riserva legale;
 - (ii) di distribuire agli Azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 15 centesimi di Euro per azione, con stacco della cedola il 2 maggio 2011 e pagamento il 5 maggio 2011, per un importo massimo pari ad Euro 8.766.974,00;
 - (iii) di riportare a nuovo il residuo utile dell'esercizio.

Sempre in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 7 marzo 2011, del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2010, preparato in conformità agli IFRS, precisando come tale bilancio, che non necessita di alcuna approvazione da parte dell'Assemblea, la relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relativa Attestazione ex art. 154-bis TUF, nonché la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso, siano stati messi integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF.

2. Conguaglio dei compensi attribuibili al Consiglio di Amministrazione per la parte parametrata sui risultati consuntivi relativi all'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito al conguaglio dei compensi attribuibili al Consiglio di Amministrazione stesso per la parte parametrata sui risultati consuntivi relativi all'esercizio 2010.

3. Determinazione dell'importo globale massimo relativo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla determinazione dei compensi agli amministratori per l'esercizio 2011, il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale attualmente vigente.

4. Eventuale sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica nel corso dell'esercizio 2010; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che in data 30 giugno 2010 sono intervenute le dimissioni, con decorrenza immediata, dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società del Consigliere Lodovico Floriani, nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2009, e che tali dimissioni rendono necessaria la delibera dell'Assemblea in merito all'eventuale nomina di un nuovo amministratore, in sostituzione di quello cessato, ovvero alla riduzione del numero degli amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale attualmente vigente.

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.lgs. 58/1998.

Con riferimento al quinto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed alla disposizione delle medesime, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF.

Ai sensi dell'art. 73, primo comma, del Regolamento Emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare in merito alla suindicata proposta, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 4, del medesimo Regolamento Emittenti, alla quale si fa espresso rinvio.

6. Proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al sesto punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta di adozione di un nuovo

regolamento dei lavori assembleari, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, del Codice Civile, illustrata nell'allegato numero 1 alla presente relazione, al quale si fa espresso rinvio.

7. Proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.

Con riferimento al settimo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo, illustrata nell'allegato numero 2 alla presente relazione, al quale si fa espresso rinvio.

8. Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.

Con riferimento all'ottavo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 7 marzo 2011, della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi dell'art. 123-*bis*, terzo comma, del TUF, precisando come tale relazione - alla quale si fa espresso rinvio - sia stata messa a disposizione del pubblico congiuntamente alla relazione sulla gestione di cui al primo punto all'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposte di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale per escludere il ricorso al rappresentante designato ex art. 135-*undecies*, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché di modifica degli artt. 12 e 15 dello Statuto Sociale al fine di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 11 (terzo e quinto comma) e 13 (sesto comma) del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito:

- (i) alla proposta di modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale prevedendo l'espressa esclusione dell'onere a carico della Società di ricorrere all'istituto del rappresentante dei soci in assemblea designato ex articolo 135-*undecies*, primo comma, del TUF;
- (ii) alla proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione dello "speciale" *quorum* deliberativo di cui all'art. 11, terzo comma, prima parte (c.d. *whitewash*), nonché dello "speciale" *quorum* costitutivo di cui all'art. 11, terzo comma, seconda parte, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito, "Regolamento Parti Correlate Consob");
- (iii) alla proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta alle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate di avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 11, quinto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite;
- (iv) alla proposta di modifica dell'art. 15 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta alle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni con parti correlate di avvalersi, anche per quanto riguarda le operazioni compiute per il tramite di società controllate, dell'esenzione di cui all'art. 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate Consob, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

Ai sensi dell'art. 72, primo comma, del Regolamento Emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare in merito alle suindicate proposte, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 3, del medesimo Regolamento Emittenti (di seguito "Relazione sulle Proposte di Modifica dello Statuto Sociale"), alla quale si fa espresso rinvio.

2. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, IV comma, seconda

parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta la possibilità di aumentare il capitale sociale anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile, nei termini ed alle condizioni ivi stabilite.

Le finalità e le motivazioni sottese alla suindicata proposta verranno analiticamente indicate nell'ambito della Relazione sulle Proposte di Modifica dello Statuto Sociale, alla quale si fa espresso rinvio.

3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, V comma, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, subordinatamente all'approvazione della proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale di cui al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito alla proposta attribuzione al Consiglio di Amministrazione stesso, per il periodo di un anno dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili *partner* industriali della Società con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, previe le necessarie modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Le finalità e le motivazioni sottese alla suindicata proposta verranno analiticamente indicate nell'ambito della Relazione sulle Proposte di Modifica dello Statuto Sociale, alla quale si fa espresso rinvio.

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO 1: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari;

ALLEGATO 2: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di approvazione della politica di remunerazione degli amministratori dotati di particolari incarichi della Società e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.

Calderara di Reno (Bo), 24 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta

ALLEGATO N. 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 28 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, per deliberare in sede ordinaria, tra l'altro, in merito alla proposta di adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari di Datalogic S.p.A. (di seguito la "Società"), ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, del Codice Civile.

I. Premessa.

Il Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito il "Consiglio") Vi ricorda che il testo attualmente vigente del regolamento dei lavori assembleari è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 ottobre 2000, e Vi segnala che la proposta illustrata nella presente relazione tiene conto:

- (i) delle modifiche introdotte dalla Legge del 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (di seguito la "Legge sul Risparmio"), al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il "TUF"), e dal Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006, n. 303, di coordinamento con la Legge sul Risparmio del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del TUF (di seguito il "Decreto Correttivo");
- (ii) delle modifiche introdotte al TUF dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 27, recante disposizioni per il recepimento all'interno dell'ordinamento italiano della Direttiva comunitaria 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (di seguito il "Decreto sui Diritti degli Azionisti").

II. Legge sul Risparmio e Statuto Sociale.

Il Consiglio Vi ricorda che La Legge sul Risparmio, come modificata dal Decreto Correttivo, ha introdotto nuove disposizioni che hanno comportato modifiche allo statuto sociale delle società quotate su mercati regolamentati, quali (i) il meccanismo del voto di lista per l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci (tramite, rispettivamente, l'introduzione nel TUF dell'art. 147-ter e la sostituzione dell'148 del TUF), e (ii) l'introduzione della figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (tramite l'introduzione dell'art. 154-bis del TUF). L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2007, al fine di conformare l'assetto di governo societario alle nuove disposizioni di legge, ha deliberato le relative modifiche allo statuto sociale della Società (di seguito "Statuto Sociale").

III. Decreto sui Diritti degli Azionisti e Statuto Sociale.

Il Consiglio Vi ricorda che in data 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto sui Diritti degli Azionisti che ha apportato rilevanti modifiche legislative, sia al testo del Codice Civile sia al testo del TUF, contribuendo a distinguere ulteriormente lo statuto sociale delle società quotate rispetto a quello delle altre società azionarie, anche in relazione al funzionamento delle assemblee (si segnalano, a titolo esemplificativo, le novità in merito al diritto di intervento e di voto in Assemblea, al diritto dei soci di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, alla disciplina delle deleghe di voto).

In data 4 novembre 2010, il Consiglio ha deliberato l'adeguamento dello Statuto Sociale alle sopravvenute disposizioni del Decreto sui Diritti degli Azionisti, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, e dall'articolo 15 dello Statuto Sociale, con particolare riferimento alle modificazioni statutarie di natura *c.d. obbligatoria*¹.

Il processo di adeguamento dello Statuto Sociale alle sopravvenute disposizioni del Decreto sui Diritti degli Azionisti sarà portato a compimento dall'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, per deliberare in sede straordinaria, tra l'altro, in merito alle

¹ Nello specifico sono state deliberate (i) le *modificazioni "obbligatorie in senso stretto"*, ovvero quelle che il Decreto sui Diritti degli Azionisti impone senza prevedere alcun regime suppletivo, e (ii) le *modificazioni "opportune"*, ovvero quelle modificazioni che mirano a eliminare dal dettato statutario una incongruenza rispetto al sopravvenuto regime legale previsto dal Decreto sui Diritti degli Azionisti.

modificazioni statutarie di natura *c.d. facoltativa* (ovvero le modificazioni che divengono possibili in virtù dei più ampi spazi aperti dal Decreto sui Diritti degli Azionisti alla autonomia statutaria), in quanto tali rientranti nella competenza esclusiva dell'assemblea (straordinaria).

IV. Statuto Sociale e regolamento dei lavori assembleari.

Preliminarmente, occorre precisare come il (sopravvenuto) regime legale, anche in assenza del formale adeguamento dello statuto sociale in caso di contrasto, finirebbe in ogni caso per prevalere, dal momento che la “*norma statutaria*” difforme sarebbe comunque sostituita dalla “*norma legale*” sopravvenuta e come, allo stesso modo, il (sopravvenuto) regime statutario, anche in assenza del formale adeguamento del regolamento dei lavori assembleari in contrasto, finirebbe in ogni caso per prevalere, dal momento che la “*norma regolamentare*” difforme sarebbe comunque sostituita dalla “*norma statutaria*” sopravvenuta.

Tuttavia, il Consiglio ritiene necessario, o quanto meno opportuno, procedere all'adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari per recepire formalmente in tale nuovo regolamento tanto le importanti novità introdotte dal Decreto sui Diritti degli Azionisti, quanto le innovazioni della Legge sul Risparmio, come modificata dal Decreto Correttivo, sostituendo definitivamente ed integralmente il testo del regolamento dei lavori assembleari adottato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 24 ottobre 2000, ormai datato, con un regolamento dei lavori assembleari che sia, peraltro, maggiormente in linea con la prassi applicativa maturata dalla Società e che possa assicurare un più agevole svolgimento delle riunioni assembleari.

In considerazione di quanto precede, Vi chiediamo (i) di deliberare l'abrogazione del regolamento dei lavori assembleari adottato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 24 ottobre 2000, il cui testo integrale viene allegato alla presente relazione con la lettera “A”; (ii) di deliberare l'adozione di un nuovo regolamento dei lavori assembleari, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, del Codice Civile, il cui testo integrale viene allegato alla presente relazione con la lettera “B”; (iii) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato gli opportuni poteri per depositare e pubblicare il testo del nuovo regolamento dei lavori assembleari; (iv) di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore

Delegato i più ampi poteri per eseguire le adottate deliberazioni, ed in particolare per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le deliberazioni stesse ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO A: testo integrale del vigente regolamento dei lavori assembleari di cui si propone l'abrogazione;

ALLEGATO B: testo integrale del regolamento dei lavori assembleari di cui si propone l'adozione.

Calderara di Reno (Bo), 24 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta

ALLEGATO "A"

- Testo integrale del vigente regolamento dei lavori assembleari di cui si propone l'abrogazione -

Datalogic S.p.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Datalogic S.p.A., con sede in Lippo di Calderara di Reno, via Candini 2 (di seguito, la "Società"), con effetto dal momento in cui le azioni della Società saranno quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

ART. 2 Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 24 ottobre 2000, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

CAPO SECONDO – DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 3 Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "Legittimati all'Intervento"). E' possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma dell'art. 9 dello statuto.

In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

ART. 4 Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal presidente consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola, il presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale entro prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il presidente dell'assemblea (come individuato all'art. 8 - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ART. 5 I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "Incaricati") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

ART. 6 Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

ART. 7 Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.

ART. 8 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, l'amministratore delegato più anziano d'età, se nominato.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

ART. 9 Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10 - di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

ART. 10 Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

ART. 11 Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

ART. 12 Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuare lo spoglio, scelti tra i Legittimati all'Intervento.

ART. 13 I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a tre giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

CAPO TERZO – DELLA DISCUSSIONE

ART. 14 Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati gli interventi, a norma dell'art. 2375 c.c., vengono riassunti nel verbale.

Art. 15 Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

ART. 16 I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

ART. 17 Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

ART. 18 I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

ART. 19 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 20.

ART. 20 Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ART. 21 Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ART. 22 Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO QUARTO – DELLA VOTAZIONE

ART. 23 Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 24 Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 25 Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

ART. 26 Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli

Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

ART. 27 Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei *curricula vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ART. 28 Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dall'art. 23 dello Statuto.

ART. 29 Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.

ALLEGATO "B"

- Testo integrale del regolamento dei lavori assembleari di cui si propone l'adozione -

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Capo I - Disposizioni preliminari -

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Datalogic S.p.A. ("Società") e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria e dell'Assemblea degli obbligazionisti.
2. Il presente Regolamento è a disposizione di coloro i quali sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari, nonché a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

Capo II - Della costituzione dell'Assemblea -

Articolo 2

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.
2. In ogni caso, la persona che interviene in Assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.
3. Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
4. Assistono all'Assemblea il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, il Dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Direttori.

5. Possono assistere all'Assemblea gli altri Dirigenti e i Funzionari della Società, gli Amministratori, i Dirigenti e i Funzionari di Società del Gruppo, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione in relazione alla materia da trattare.
6. Possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accrediti devono pervenire presso il luogo in cui l'Assemblea è convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Articolo 3

1. Coloro i quali hanno diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge o regolamentari attestanti la legittimazione a partecipare all'Assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione/votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione.
2. Coloro i quali hanno diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 2, devono farsi identificare dal personale incaricato dalla Società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.

Articolo 4

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stesso. Il Presidente dell'Assemblea può affidare la redazione del verbale ad un Notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge, nel qual caso può rinunciare all'assistenza del Segretario. Il Segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente paragrafo e al paragrafo seguente di questo Articolo 4 deve essere dato conto nel verbale dell'Assemblea.
4. Il Presidente dell'Assemblea, inoltre, nel corso dell'Assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.
5. Sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti.
6. Il Presidente dell'Assemblea, se del caso, sceglie gli scrutatori fra coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 5

1. Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 6

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Capo III - Della discussione -

Articolo 7

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, purché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del Direttore Generale, del Direttore Finanziario, degli altri Direttori, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e di altri dirigenti della Società o consulenti della stessa.
3. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

1. Tutti coloro i quali, avendo diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, siano effettivamente intervenuti all'adunanza, hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.
2. Coloro i quali intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente dell'Assemblea presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
3. Il Presidente dell'Assemblea può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente dell'Assemblea concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
4. Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Direttori possono chiedere di intervenire nella discussione.
5. Prendono la parola gli altri Dirigenti e i Funzionari della Società e gli Amministratori, i

Dirigenti e i Funzionari di società del Gruppo, nonché i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Articolo 9

1. Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, gli altri Direttori, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Dirigenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

Articolo 10

1. Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente dell'Assemblea può invitare l'oratore a concludere nei due successivi.
2. Coloro i quali sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di tre minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 11

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.
2. Il Presidente dell'Assemblea deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e purché l'Assemblea non si opponga; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione

dei lavori.

Articolo 12

1. Al Presidente dell'Assemblea compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea.
2. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:
 - a) qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
 - b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - c) nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi;
 - d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 13

1. Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.
2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

Articolo 14

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dell'Assemblea conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Capo IV - Della votazione -

Articolo 15

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13.
2. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.

Articolo 16

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 18, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun intervenuto, e per esse il Presidente dell'Assemblea adotta uno dei seguenti metodi:
 - a) appello nominale;
 - b) sottoscrizione di scheda;
 - c) alzata di mano;
 - d) alzata e seduta;
 - e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone per il giorno dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi degli articoli 15 e 21 dello Statuto,

riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni alla data di presentazione della lista stessa.

2. La scheda verrà consegnata a ciascun soggetto avente diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, non appena accertata la legittimazione a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 3.

Articolo 19

1. Il Presidente dell'Assemblea adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
2. In particolare, quando l'Assemblea sia stata convocata per l'elezione di cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi e può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.

Articolo 20

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dell'Assemblea dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti negli articoli 15 e 21 dello Statuto.

Capo V - Chiusura dei lavori -

Articolo 21

1. Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea.

Capo VI - Disposizioni finali -

Articolo 22

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento

dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.

ALLEGATO N. 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DOTATI DI PARTICOLARI INCARICHI DELLA SOCIETÁ E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE DELLA SOCIETÁ E DEL GRUPPO

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 28 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, per deliberare in sede ordinaria, tra l'altro, in merito alla proposta di approvazione della politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche di Datalogic S.p.A. (di seguito, la "Società") e delle società da questa controllate (di seguito, il "Gruppo Datalogic" o il "Gruppo").

I. *Background* normativo, regolamentare e autoregolamentare.

La remunerazione degli amministratori delle società quotate e, in particolar modo, di quelli che rivestono cariche esecutive, rappresenta un meccanismo di incentivo e controllo fondamentale per assicurare l'integrità e l'efficacia dei meccanismi di governo societario.

Negli ultimi anni, e in misura crescente a partire dalla crisi finanziaria, su questo tema si è concentrata l'attenzione dei regolatori, sia a livello nazionale, sia nelle sedi di coordinamento internazionale, con l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento degli azionisti nella definizione delle politiche di remunerazione e di rafforzare la trasparenza sui contenuti di tali politiche e sulla loro effettiva attuazione.

In ambito europeo, la crescente attenzione al tema è testimoniata dal susseguirsi di diverse iniziative comunitarie¹.

La Consob ha manifestato in più di un'occasione² la propria intenzione di avviare in tempi brevi iniziative sul tema delle politiche delle remunerazioni delle società quotate al fine di dare piena e tempestiva attuazione alle Raccomandazioni della Commissione Europea in materia. Tuttavia, le osservazioni presentate dai soggetti consultati, che suggerivano di valorizzare le forme di autodisciplina per dare attuazione alle raccomandazioni europee, da un lato, e l'avvio di un processo legislativo in materia, dall'altro, hanno indotto la Consob a rimandare il proprio intervento in attesa della definizione di tali iniziative.

Sul piano dell'autoregolamentazione, il Codice di Autodisciplina³ è stato modificato nel marzo 2010 nella parte relativa alle remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche⁴, introducendo i principali contenuti delle Raccomandazioni europee in merito al processo di definizione delle politiche di remunerazione e al loro contenuto. Gli emittenti sono invitati ad applicare i nuovi principi e i relativi criteri applicativi contenuti nel nuovo art. 7 del Codice di Autodisciplina entro la fine dell'esercizio 2011⁵.

Sul piano legislativo, l'art. 24 della L. 96/2010 (c.d. Legge comunitaria 2009), ha delegato il governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle Raccomandazioni della Commissione 2004/913/CE e 2009/385/CE⁶. Tale delega prevede interventi volti, da un lato, ad incrementare il livello di trasparenza sulle politiche di remunerazione in essere e

¹ In particolare, nel 2004, la Commissione ha emanato una prima Raccomandazione (la 2004/913/CE), relativa alla promozione di un adeguato regime per quanto concerne la remunerazione degli amministratori delle società quotate, e, nel 2005, una seconda Raccomandazione (la 2005/162/CE) sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio di amministrazione o di sorveglianza. Più di recente la Commissione ha emanato la Raccomandazione 2009/385/CE, che integra le due Raccomandazioni precedenti, applicabile a tutte le società quotate, e la Raccomandazione 2009/384/CE, relativa alle politiche retributive nel settore finanziario.

² In particolare in occasione della pubblicazione del secondo documento di consultazione in materia di operazioni con parti correlate del 3 agosto 2009.

³ Codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana, il cui testo integrale risulta reperibile sul sito web www.borsaitaliana.it

⁴ Si rimanda al nuovo testo dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina.

⁵ Informandone il mercato con la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari da pubblicarsi nel corso del 2012 ai sensi dell'art. 123-*bis* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

⁶ Più nello specifico, il decreto legislativo è volto all'attuazione delle sezioni II e III della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2004/913/CE e della sezione II, paragrafi 5 e 6 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2009/385/CE.

sui compensi corrisposti in virtù di tali politiche e, dall'altro, a favorire il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nell'approvazione della politica di remunerazione.

In data 30 dicembre 2010 il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo n. 259 di recepimento delle raccomandazioni comunitarie in tema di remunerazione degli amministratori di società quotate (raccomandazioni 2004/913/CE e 2009/385/CE)⁷, il quale prevede l'inserimento *ex novo* nel Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") dell'art. 123-ter, rubricato "*Relazione sulla remunerazione*"⁸. La Consob è delegata ad indicare con regolamento le informazioni da includere in tale *relazione sulla remunerazione*, sentite la Banca d'Italia e l'Isvap per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e tenuto conto della normativa comunitaria di settore⁹. Il citato Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 259, prevede, infine, che la *relazione sulla remunerazione* prevista dal nuovo art. 123-ter del TUF sia presentata all'assemblea ordinaria annuale "*convocata nell'esercizio successivo a quello nel corso del quale entra in vigore il regolamento*" emanato dalla Consob. È quindi previsto che le informazioni sulle remunerazioni ai sensi della nuova disciplina saranno fornite nel corso dell'esercizio 2012, in occasione dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2011.

II. Premesse e scopo della presente relazione.

In considerazione del fatto che:

- a) il Regolamento per le operazioni con parti correlate adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 novembre 2010, prevede l'esenzione dall'applicazione delle procedure ivi stabilite delle deliberazioni in materia di remunerazione (*i*) degli amministratori investiti di particolari cariche che *non* rientrino nell'importo complessivo preventivamente determinato

⁷ Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 30 del 7 febbraio 2011.

⁸ Con riferimento all'area della trasparenza, il nuovo art. 123-ter del TUF stabilisce che le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'assemblea ordinaria annuale, una relazione sulla remunerazione articolata in due sezioni: la prima sezione illustra la politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, e le procedure utilizzate per l'adozione di tale politica e per darvi attuazione; la seconda sezione illustra analiticamente i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio a tali soggetti, in forma nominativa per i componenti degli organi di amministrazione e controllo e per i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, salva diversa indicazione prevista in via regolamentare dalla Consob. Per quanto concerne il coinvolgimento dei soci, il comma 3 del nuovo art. 123-ter del TUF prevede che l'assemblea si esprima con un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione e che gli esiti del voto siano messi a disposizione del pubblico.

⁹ Non sono previsti specifici termini per l'emanazione di tale regolamento.

dall'assemblea, nonché (ii) degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che, tra l'altro, sia stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione adottata dalla Società¹⁰;

- b) nell'ambito della propria politica di remunerazione, la Società ha approvato nel 2010 un piano di incentivazione di lungo termine relativo agli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012, c.d. "*Long Term Management Incentive Plan 2010 - 2012*" o "*Piano LTMIP 2010 - 2012*";
- c) le linee guida del Piano LTMIP 2010 - 2012 sono già state illustrate all'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2010 la quale, tra l'altro, ha deliberato l'approvazione del Piano LTMIP 2010 - 2012, per la parte destinata all'Amministratore Delegato della Società, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale e dell'art. 2389 del Codice Civile;

il Consiglio di Amministrazione della Società, nonostante le nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina e quelle che saranno adottate dalla Consob in attuazione della delega legislativa di cui al paragrafo *sub I* entreranno in vigore solo a partire dal 2012, ritiene opportuno sottoporre all'attenzione degli Azionisti la presente relazione illustrativa, anche allo scopo di migliorare la trasparenza in tema di remunerazioni in concomitanza con l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010.

III. Procedura di adozione della politica di remunerazione della Società.

La complessità e la delicatezza della materia delle remunerazioni richiede che le relative decisioni del Consiglio di Amministrazione siano supportate dall'attività istruttoria e dalle proposte di un Comitato per la Remunerazione, il quale, nell'espletamento dei propri compiti, assicuri idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture aziendali.

Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha costituito il proprio interno un Comitato per la Remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Almeno un componente del comitato

¹⁰ Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato tramite delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato tramite delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010.

possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, valutata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina¹¹.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la Remunerazione, definisce una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Gli amministratori presentano all'Assemblea degli Azionisti, con cadenza annuale, una relazione che descrive tale politica, in tal modo coinvolgendola nel processo di approvazione della politica di remunerazione di cui ai paragrafi che seguono.

IV. Politica di remunerazione della Società - *introduzione*.

Al tema della retribuzione degli amministratori è ormai unanimemente riconosciuto il ruolo di attrarre le persone più competenti al governo delle imprese, di incentivare gli amministratori alla creazione del valore per gli azionisti, di coinvolgerli a lungo termine nelle vicende dell'impresa.

Occorre, infatti, sottolineare come il procedimento di determinazione del compenso e, in generale, il tema della remunerazione degli amministratori coinvolga alcune delle più rilevanti problematiche che oggi riguardano il governo delle società azionarie. A tale proposito vengono, infatti, in considerazione il rapporto tra azionisti/investitori e amministratori, la trasparenza informativa verso i soci e verso il mercato, i sistemi di controllo interno e le norme che regolano l'organizzazione delle società per azioni.

In questo contesto, il tema della remunerazione delle cariche sociali, soprattutto degli amministratori esecutivi, ricopre un ruolo centrale in materia di *corporate governance*.

Nella struttura societaria, infatti, il rapporto che intercorre tra azionisti ed amministratori può essere configurato come delega conferita dai primi ai secondi per l'utilizzo più efficiente delle risorse sociali. Una serie di incentivi può indirizzare il comportamento dei *managers* verso l'assolvimento corretto della delega. Tra tali incentivi deve innanzitutto essere presa in considerazione la politica di remunerazione, ovvero il sistema di

¹¹ Per informazioni maggiormente dettagliate in merito alla composizione, alle competenze e alle attività svolte dal Comitato per la Remunerazione si rimanda al contenuto della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF, consultabile sul sito web www.datalogic.com.

remunerazione finalizzato, mediante il bilanciamento fra componente fissa e componente variabile della retribuzione, ad allineare gli interessi degli amministratori con quelli degli azionisti.

Inoltre, il tessuto economico è costituito da società nelle quali la complessità delle mansioni manageriali implica la necessità di attrarre persone capaci, diverse per competenza, esperienza, abilità. Proprio in tale contesto si può cogliere il ruolo, per certi versi fondamentale, che può assumere il tema della retribuzione di coloro che sono preposti alla direzione della società.

V. Politica di remunerazione della Società - *principi generali.*

Proprio per le ragioni indicate nel precedente paragrafo, la Società stabilisce la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società, in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Per quanto riguarda gli amministratori non esecutivi della Società, la remunerazione è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. Tale remunerazione non è comunque legata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

Per quanto riguarda, invece, gli amministratori esecutivi, nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche della Società, una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici *obiettivi di performance*¹², anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida indicate di seguito:

- a) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società;
- b) sono previsti limiti massimi per le componenti variabili;

¹² Ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili.

- c) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli *obiettivi di performance* indicati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) gli *obiettivi di performance* sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- e) la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione;
- f) la misura della porzione e la durata del differimento di cui al punto *sub e)* sono coerenti con le caratteristiche dell'attività svolta dalla Società e con i connessi profili di rischio;
- g) l'indennità eventualmente prevista per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione;

Per quanto riguarda il soggetto preposto al controllo interno e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i meccanismi di incentivazione sono coerenti con i compiti ad essi assegnati.

VI. Politica di remunerazione della Società - Schema Incentivi Annuo *Management Incentive Program 2011.*

Per l'anno 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società ha confermato l'adozione dello schema incentivi per il *management* (oltre a quello specifico per la forza di vendita), il c.d. "*Management Incentive Program 2011*" ("Piano MIP 2011"), schema di nuova formulazione, introdotto con l'esercizio 2010, che prevede omogeneità e quindi parità di trattamento tra le diverse Divisioni operative del Gruppo Datalogic¹³, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina.

¹³ Si precisa che la struttura del Gruppo Datalogic, finalizzata a supportare un modello di *business* focalizzato per prodotto e per mercato, si articola in tre divisioni strategiche operanti in Europa, America, Asia e Oceania. Trattasi in particolare delle divisioni *Scanning*, *Automation* e *Mobile*. Nell'ambito di tale struttura, Datalogic ha mantenuto la responsabilità di definire la visione, la strategia, i valori e le politiche del Gruppo Datalogic svolgendo un'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e ss., del Codice Civile. Al vertice

Tra i destinatari del Piano MIP 2011 rientrano, tra gli altri, l'amministratore delegato della Società e i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.

Il Piano MIP 2011 è basato sul raggiungimento di obiettivi di performance *aziendali*, misurabili sui risultati della Divisione di appartenenza (o di Gruppo per quanto riguarda il *management* della Società) e sul raggiungimento di obiettivi di *performance* individuale, di natura (ove possibile) quantitativa, misurabili e connessi strettamente ai principali obiettivi della funzione/Divisione di appartenenza.

Gli obiettivi di performance aziendale sono misurati su parametri economico-finanziari (e/o sulla combinazione di questi ultimi) quali l'ammontare del fatturato, l'EBITDA, il capitale circolante medio e l'utile netto.

Il livello di raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale determinerà l'ammontare *potenziale* massimo dell'incentivo variabile da erogare. Il livello di raggiungimento degli obiettivi di performance individuali determinerà invece l'ammontare (uguale o minore, mai superiore al potenziale) dell'incentivo variabile che sarà effettivamente erogato.

Sia per gli obiettivi aziendali che per quelli individuali, sono definiti *entry point* e *cap*, fermo restando il limite generale massimo del 200% dell'incentivo variabile annuale astrattamente assegnato.

VII. Politica di remunerazione della Società - Piano LTMIP 2010 - 2012.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato nella seduta del [7 maggio] 2010 un piano di incentivazione di lungo termine relativo agli esercizi 2010, 2011 e 2012, c.d. *Long Term Management Incentive Plan 2010 - 2012* ("Piano LTMIP 2010 - 2012"), in linea con il nuovo testo dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina.

In data 29 aprile 2010, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Piano LTMIP 2010 - 2012, per la parte destinata all'Amministratore Delegato della Società, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale e dell'art. 2389 del Codice Civile.

delle tre divisioni strategiche figurano le seguenti società di diritto italiano, direttamente e interamente controllate da Datalogic: Datalogic Scanning Group S.r.l.; Datalogic Automation S.r.l.; Datalogic Mobile S.r.l. Per un'analisi completa della struttura aggiornata del Gruppo Datalogic si rimanda alla *chart* pubblicata sul sito internet www.datalogic.com.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

- ALLEGATO N. 2 -

Si indicano di seguito le linee guida del Piano LTMIP 2010 - 2012, come approvate all'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2010:

a) obiettivi:

- (i) il Piano LTMIP 2010 - 2012 è finalizzato ad incentivare e fidelizzare il *key management* del Gruppo Datalogic che riveste un ruolo decisivo nel perseguimento dei risultati di andamento gestionale del Gruppo stesso;
- (ii) il Piano LTMIP 2010 - 2012 consente l'allineamento degli interessi del *key management* con gli interessi degli Azionisti;
- (iii) il Piano LTMIP 2010 - 2012 costituisce un valido strumento di *retention*, incentivando i destinatari a restare presso il Gruppo Datalogic stimolandone il rendimento;

b) destinatari:

- (i) il Piano LTMIP 2010 - 2012 è destinato esclusivamente ad amministratori e *key managers* del Gruppo Datalogic, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società su proposta del Comitato per la Remunerazione;
- (ii) i destinatari del Piano LTMIP 2010 - 2012 sono amministratori esecutivi delle società del Gruppo Datalogic e dirigenti (ovvero l'equivalente per coloro che operano presso società estere del Gruppo Datalogic) preposti a ruoli aziendali ritenuti strategici per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Datalogic;

c) L'ammontare massimo dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012:

- (i) l'ammontare dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012 sarà equivalente ad un importo massimo pari al 10% dell'EBITDA prodotto, a livello consolidato, negli esercizi 2009-2012;

d) le modalità di calcolo dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012:

- (i) il calcolo dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012 sarà basato (i) sul raggiungimento di obiettivi aziendali, ovvero un articolato *mix* tra EBITDA, a livello consolidato, e generazione di cassa¹⁴, e (ii) sulla valutazione della *performance* individuale del destinatario (quest'ultima, con un impatto circoscritto al 50% della quota di incentivo astrattamente spettante al destinatario);
 - (ii) l'EBITDA rappresenta, storicamente, l'indicatore di redditività che la Società utilizza quale parametro di riferimento per i piani di incentivazione aziendale (sia annuali che a lungo termine) in quanto rappresentativo della qualità della *performance* manageriale;
 - (iii) la generazione di cassa rappresenta, per eccellenza, il parametro che meglio rappresenta la creazione di valore per gli Azionisti;
 - (iv) il Piano LTMIP 2010 - 2012 prevede, in ogni caso, un livello minimo di EBITDA, che garantisce il pagamento dell'incentivo alla fine del periodo solo in presenza di utili netti per il Gruppo Datalogic;
- e) la liquidazione dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012:
- (i) il pagamento dell'incentivo oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012 avverrà solo al termine del periodo di riferimento, ovvero a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- f) amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategiche destinatari del Piano LTMIP 2010 - 2012:
- (i) l'unico amministratore di Datalogic S.p.A. destinatario del Piano LTMIP 2010 - 2012 è l'Amministratore Delegato della Società¹⁵;
 - (ii) il Piano LTMIP 2010 - 2012 prevede l'assegnazione all'Amministratore Delegato della Società di un incentivo equivalente

¹⁴ Misurata dalla variazione della posizione finanziaria netta su base divisionale, senza considerare i dividendi divisionali e le operazioni straordinarie sul capitale divisionale.

¹⁵ Per informazioni maggiormente dettagliate in merito alla partecipazione al Piano LTMIP 2010 - 2012 dell'Amministratore Delegato si rimanda al contenuto del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 29 aprile 2010 e alla relativa documentazione ivi allegata, consultabile sul sito web www.datalogic.com

ad un importo massimo pari al 18% dell'incentivo totale oggetto del Piano LTMIP 2010 - 2012 stesso;

- (iii) il Piano LTMIP 2010 - 2012 prevede l'assegnazione ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo di un incentivo equivalente, in forma aggregata, ad un importo massimo pari al 23% dell'incentivo totale oggetto del Piano LTMIP 2010-2012.

VIII. Compensi corrisposti nell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2010.

Per informazioni in merito ai compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società, in relazione all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2010, si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale relativa al medesimo esercizio sociale pubblicata dalla Società ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, consultabile sul sito web www.datalogic.com.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno proporVi l'approvazione della suindicata politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A.

DELIBERA

- 1. di approvare la politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo.”*

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DATALOGIC S.P.A.

Calderara di Reno (Bo), 24 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta